

Edizione di lunedì 4 Aprile 2022

EDITORIALI

[La 77esima puntata di Euroconference In Diretta](#)
di Sergio Pellegrino

ADEMPIMENTI

[Slittano all'11 aprile tutti gli adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo](#)
di Lucia Recchioni

CONTROLLO

[Aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale](#)
di Emanuel Monzeglio

IVA

[Risarcimenti danni: cambiamento di impostazione Iva?](#)
di Roberto Curcu

DICHIARAZIONI

[La detrazione delle spese per i conservatori](#)
di Laura Mazzola

EDITORIALI

La 77esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come ogni lunedì con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo, di prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del 28 marzo della **Legge 25/2022** che ha **convertito il decreto Sostegni-ter**, con **alcune modifiche significative**.

Fra queste, da segnalare il **recepimento nell'articolo 28**, che originariamente aveva introdotto il **divieto di cessioni multiple per i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni edilizie**, delle **regole previste dal D.L. 13/2022**, che viene conseguentemente abrogato, e che **consentono due ulteriori cessioni**, oltre la prima, purché **esclusivamente a favore di intermediari finanziari**.

Nella giornata di venerdì è stato poi emanato il **provvedimento**, annunciato con il comunicato stampa del 31 marzo, legato al **malfunzionamento dei sistemi informatici dell'Agenzia nelle giornate del 30 e 31 marzo: tutti i termini e gli adempimenti in scadenza in queste date possono essere effettuati entro il 10 aprile**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, ci sono state **2 circolari, 2 risoluzioni e 5 risposte ad istanze di interpellanza**.

Ci soffermeremo innanzitutto sulla [circolare n. 8/E del 29 marzo](#), che analizza le **novità in materia di imposta di registro, Iva e Irap a contenute nel decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021)**: in particolare esamineremo le questioni legate al **differimento al 31 marzo 2022 della sospensione dei termini di prima casa** a causa della pandemia.

Passeremo quindi alla [risposta n. 163 del 31 marzo](#), che analizza la **disciplina transitoria di**

tassazione dei dividendi per i detentori di partecipazioni qualificate, con particolare riguardo alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili meno “recenti”.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 10352 del 31 marzo](#), incentrata sulla **legittimità di un avviso di accertamento emanato prima del decorso dei 60 giorni dall'acquisizione da parte dei verificatori della documentazione contabile presso il commercialista**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, tornerà a soffermarsi (dopo la puntata della scorsa settimana) sulle **lettere di compliance**, approfondendo questa volta l'analisi delle **comunicazioni trasmesse a fronte di incongruenze nel volume d'affari Iva dichiarato** relativo al periodo d'imposta 2018. Verranno quindi analizzate le **informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate al contribuente** e alla **Guardia di finanza** nonché le **modalità** con le quali lo stesso **contribuente** può richiedere **informazioni** o segnalare **fatti non conosciuti**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo, Debora Reverberi** dettaglierà la panoramica dei **crediti d'imposta rivolti alle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale** dei primi due trimestri 2022, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 21/2022.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della **sospensione degli obblighi di intervento** da parte dell'assemblea dei soci nell'ipotesi di **perdita di esercizio** che riduce il capitale di oltre un terzo, e della **causa di scioglimento della società a fronte della riduzione o della perdita del capitale sociale**. La disposizione, già applicata al bilancio 2020, in fase di conversione del D.L. 228/2021 è stata **riproposta anche per il bilancio 2021**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

ADEMPIMENTI

Slittano all'11 aprile tutti gli adempimenti in scadenza il 30 e 31 marzo

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Dalle ore 14.07 del **30 marzo** alle ore 18.30 del **31 marzo** si sono verificati dei **malfunzionamenti** ai collegamenti telematici e telefonici dell'Agenzia delle entrate, a seguito di alcuni **cali di tensione elettrica** che hanno danneggiato i **sistemi impiantistici di Sogei S.p.A.**.

Con apposita nota stampa, Sogei S.p.A. (partner tecnologico dell'Agenzia delle entrate) ha tuttavia comunicato che **non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni**.

L'Agenzia delle entrate, alla luce delle **criticità** appena richiamate ha quindi emanato, nella giornata di venerdì 1° aprile, un **provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici** ([provvedimento prot. n. 103772/2022](#)), che è stato **pubblicato sul sito della stessa Agenzia delle entrate** quale forma di pubblicità legale idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'[articolo 1 D.L. 498/1961](#), infatti, “*Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3*”.

Tutti gli adempimenti in scadenza lo scorso 30 e 31 marzo risultano quindi prorogati all'11 aprile.

Si pensi, a mero titolo di esempio, agli **obblighi di trasmissione telematica delle fatture elettroniche**, alla presentazione del **modello Eas**, del **modello Intra-12**, alla trasmissione della dichiarazione e al **versamento** dell'Iva mensile per gli **aderenti al regime loss**, nonchè alla

dichiarazione dei redditi per le società con periodo d'imposta fino al 30.04.2021.

Specifiche precisazioni sono state invece fornite con riferimento alle **comunicazioni di opzione** per i bonus edilizi.

Come noto, infatti, i **cessionari del credito e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura** possono utilizzare il credito d'imposta a **decorrere dal giorno 10 del mese successivo** a quello della corretta ricezione dell'apposita comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

Il “**blocco**” dei sistemi che ha interessato gli ultimi giorni del mese di marzo avrebbe potuto pertanto comportare uno **slittamento nella possibilità di fruire del credito d'imposta** di ben un mese, con possibilità di utilizzo del credito oggetto di comunicazione nel mese di **aprile** solo dal **10 maggio**.

Per tale motivo, con il richiamato [provvedimento prot. n. 103772/2022](#), di venerdì scorso, è stato precisato che i **crediti** emergenti dalle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, **inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti**, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

In altre parole, per poter fruire del credito d'imposta dal 10 aprile, **sarà possibile trasmettere la comunicazione fino al 5 aprile**.

CONTROLLO

Aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale

di Emanuel Monzeglio

Special Event

I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO DELLE PMI E LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO

[Scopri di più >](#)

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 31 marzo 2022, ha pubblicato il consueto **aggiornamento** annuale dei **modelli di relazione del collegio sindacale**, da redigere in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Tale aggiornamento riguarda sia l'espressione delle **risultanze del lavoro di vigilanza** svolto – [articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#) – sia il caso in cui il collegio è **incaricato anche della revisione legale dei conti** ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

La **relazione del collegio sindacale all'assemblea**, ai sensi del già richiamato [articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#), non vede sostanziali novità rispetto a quella dello scorso anno. Si tratta semplicemente di una **rielaborazione**, rivista e approfondita, alla luce delle recenti novità normative.

In particolare, le **novità** riguardano **l'informativa** che i sindaci sono **tenuti** a fornire sul fatto che sia stata effettuata o meno **la segnalazione all'organo di amministrazione** ai sensi e per gli effetti [dell'articolo 15 D.L. 118/2021](#) e la comunicazione ai soci dell'eventuale **revoca della rivalutazione** effettuata nell'esercizio precedente.

Il **secondo modello** pubblicato, ovvero la “*relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*” **conserva la struttura** delle precedenti relazioni e, come nel passato, si continua a **privilegiare la redazione di tipo unitario** – in luogo di due relazioni separate – in quanto può **esprimere più adeguatamente**, oltre che **in modo coordinato e integrato**, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza sia in termini di revisione legale al bilancio.

A tal proposito è importante sottolineare che **anche per l'anno 2021**, in considerazione delle difficoltà legate alla persistenza della pandemia, è **consentita la sola firma del presidente del collegio**, precisando tale circostanza.

La sottoscrizione della relazione può avvenire tramite **firma elettronica qualificata** e successivamente **inviata** dalla **PEC del presidente del collegio** alla **PEC della società**. In alternativa, il presidente del collegio, può inviare con le stesse modalità un **file pdf** della relazione **da lui stesso sottoscritta manualmente**.

Qualora non fosse possibile procedere con le due modalità succitate, è possibile altresì **inviare la relazione** contenente la **firma manuale del presidente del collegio sindacale** mediante **posta elettronica ordinaria** dall'indirizzo mail dello stesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società. In questo caso è **necessario richiedere conferma esplicita di ricezione** della mail da parte della società.

Con riferimento al **contenuto** del modello di relazione unitaria, si evidenza come sia stato necessario **tenere in considerazione** i riflessi – per il sindaco-revisore – delle **novità** e dei **nuovi obblighi** connessi alla redazione dei bilanci dell'esercizio 2021, in seguito alle **molteplici novità normative** adottate nel corso dell'anno per implementare le misure di sostegno alle imprese, in parte introdotte con riferimento ai bilanci 2020.

In primo luogo, nel caso di **utilizzo delle deroghe contabili** previste dal legislatore come supporto “temporaneo” alle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19, è necessario per il sindaco-revisore porre molta attenzione alla **corretta ed adeguata informativa** fornita dagli amministratori nella **nota integrativa**.

Ove lo si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio, sarà **possibile** inserire un **richiamo di informativa** nella propria relazione in conformità al **principio ISA Italia 706**.

A tal fine, l'**Allegato 2** del documento del CNDCEC – reperibile sul [sito web](#) – fornisce l'esempio di **informativa** che i sindaci-revisori sono tenuti a fornire, qualora lo ritenessero opportuno, nel caso in cui la società abbia optato per la **sospensione degli ammortamenti** e/o per la **“sterilizzazione” delle perdite**. Nello specifico il paragrafo di riferimento è **“Richiamo di informativa – Utilizzo delle deroghe contabili”**.

L'ultimo aspetto che dovrà valutare il sindaco-revisore, sempre al fine di un eventuale richiamo di informativa, è quello relativo alla **valutazione dell'adeguatezza dell'informativa** fornita dagli amministratori in relazione ai potenziali **effetti economici**, negativi, derivanti dalla **guerra in Ucraina**, tutt'ora in corso.

Pur trattandosi di eventi successivi che **non hanno** impatto sulle valutazioni di bilancio 2021, richiedono appropriate analisi in termini di **informativa** da fornire nella nota integrativa principalmente nell'illustrazione dei **rischi di business** legati all'incremento dei prezzi e in termini di valutazione del **permanere della continuità aziendale**.

IVA

Risarcimenti danni: cambiamento di impostazione Iva?

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, pur avendo ad oggetto un caso di vendite sottoposte a garanzia, fornisce un importante tassello per individuare il **regime Iva dei risarcimenti danni**, ed obbliga di fatto gli operatori a **valutare la correttezza degli adempimenti Iva fino ad ora posti in essere**.

Partiamo dai fatti in causa nella sentenza, semplificando la narrazione della stessa nei limiti minimi per la comprensione della questione.

Una impresa **portoghese** ha acquistato da un fornitore **indiano** dei beni che sono stati installati in **Portogallo** (delle pale eoliche), e che quindi sono diventate dei **beni immobili portoghesi**.

Il contratto di vendita prevedeva una garanzia per eventuali difettosità del prodotto.

Verificatasi la difettosità del prodotto, il fornitore indiano non si è recato in Portogallo per riparare il bene, ma l'acquirente portoghese ha provveduto a **ripararlo** in proprio, acquistando il materiale necessario e subappaltando certe lavorazioni a soggetti terzi. Sia i venditori di materiale che i prestatori di servizi hanno emesso fatture nei confronti del **portoghese**, il quale **ha portato in detrazione la relativa imposta**.

Dal breve riassunto dei fatti di causa, riportato in sentenza, si evince anche che **il portoghese e l'indiano hanno stipulato un contratto di prestazione di servizi per la riparazione o la sostituzione delle pale difettose**, nel quale era specificato che il portoghese aveva la capacità di riparare le pale eoliche, **l'indiano doveva assistere il portoghese nella effettuazione dei lavori di riparazione**, ed il portoghese doveva acquistare per conto dell'indiano tutte le apparecchiature ed i materiali necessari per la riparazione.

La causa nasce dal fatto che **il portoghese chiede all'indiano il rimborso delle spese sopportate per la riparazione delle pale eoliche, senza applicare l'Iva, mentre il fisco portoghese sostiene che il portoghese avrebbe dovuto addebitare l'Iva lusitana all'indiano**, in quanto si è in

presenza di una prestazione di servizi.

Tale prestazione di servizi, evidentemente, avrebbe dovuto essere **assoggettata ad Iva portoghese** in quanto il servizio di cui si discute è un servizio relativo a bene immobile (la turbina eolica è qualificata infatti come tale), e quindi con tassazione del luogo in cui avviene l'immobile.

Personalmente, avessi dovuto pronunciarmi su un caso di questo tipo, sarei stato in dubbio nel rispondere se **la somma richiesta dal portoghese all'indiano era effettivamente il corrispettivo di una prestazione di servizi, oppure una somma erogata a titolo di risarcimento danni, e quindi esclusa da Iva**. Le perplessità, quindi, sono pienamente condivisibili.

La tesi che propende per la qualifica di **risarcimento danni** potrebbe fondarsi sul fatto che il portoghese ha dovuto sostenere delle spese per riparare le pale eoliche, e quindi ha subito un **danno derivante dal fatto che l'indiano gli ha venduto merce non affidabile**. Il **valore del danno subito** è pari all'imponibile dei costi sopportati per la riparazione, posto che l'Iva gravante sulle stesse è portata in detrazione. Quando il portoghese chiede la **rifusione delle spese sostenute al fornitore**, non gli sta rendendo un servizio, ma sta solo esercitando il suo **diritto nascente dal principio "neminem leadere"**. L'indiano di fatto sopporta la spesa non perché è beneficiario di un servizio, ma perché la **responsabilità contrattuale gli impone di riparare i danni causati**.

Volendo aderire all'altra tesi, l'indiano **avrebbe dovuto prestare personalmente la prestazione di servizi di riparazione**, in modo gratuito, nei confronti del portoghese. Avrebbe potuto però **commissionare ad una impresa terza l'effettuazione di tali lavorazioni**, ed in questo caso **non vi sarebbero dubbi che l'impresa terza effettuerrebbe una prestazione di servizi nei confronti dell'indiano**. L'impresa terza avrebbe potuto però **fatturare al portoghese**, il quale avrebbe ribaltato l'operazione nei confronti dell'indiano. Se inquadrasse tale "ribaltamento" nell'ambito di un **contratto di mandato senza rappresentanza**, emergerebbe che il portoghese deve appunto **fatturare la prestazione di servizi nei confronti dell'indiano**.

A quale risultato è arrivata la **Corte di Giustizia**?

La Corte ha ravvisato l'esistenza di una prestazione di servizi dal portoghese all'indiano che nel caso specifico (riparazione di un bene immobile) doveva essere assoggettata ad Iva portoghese.

Ma per farlo ha tenuto conto di due importanti comportamenti adottati dalle parti: il primo, che **si era in presenza di un contratto di prestazione di servizi di riparazione**, e "*la denominazione delle suddette operazioni può essere presa in considerazione dalle autorità tributarie nazionali, tra tutte le altre circostanze pertinenti, per determinare la natura imponibile di un'operazione*".

La Corte sembra poi nutrire dubbi sul fatto che si sia in presenza di una vera garanzia, per il

fatto che i beni per i quali sono state fatte le relazioni di non conformità, anziché essere sostituiti, per diversi mesi sono stati “aggiornati”.

Inoltre, la Corte sembra dire che (la forma linguistica utilizzata non è così chiara...) **l'operazione sarebbe stata gestibile in modo diverso se il portoghesse avesse stipulato i contratti con i terzi in nome e per conto dell'indiano**, non detraendo l'Iva su tali costi (in quanto i terzi avrebbero emesso fatture direttamente nei confronti dell'indiano), **anticipando detti costi e riaddebitandoli al fornitore asiatico esclusi dalla base imponibile ai sensi di quello che è il nostro articolo 15.**

DICHIARAZIONI

La detrazione delle spese per i conservatori

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

IVA E DOGANE: TUTTE LE NOVITÀ NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Le **spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi, di età compresa tra 5 e 18 anni, a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica** sono **detrattabili** all'interno dei modelli dichiarativi relativi al periodo di imposta 2021.

Tale novità è stata introdotta dal [comma 346](#), dell'articolo unico della Legge di bilancio per il 2020, il quale ha previsto l'inserimento, all'interno del [comma 1, dell'articolo 15 Tuir, della lettera e-quater](#)), che stabilisce la **detrazione delle "spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica".**

Tale **bonus** consiste in una **detrazione del 19 per cento**, fino ad un **importo massimo**, per **ciascun ragazzo**, di **1.000 euro**.

Vale a dire che l'**importo massimo detraibile** è pari a **190 euro**.

Inoltre, ai fini della detrazione, occorre che il **reddito complessivo non superi i 36.000 euro**.

La spesa può essere indicata anche in riferimento a **familiari fiscalmente a carico**, ad esempio ai figli, e può essere ripartita tra gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di ripartizione, occorre che il documento di spesa riporti la quota detratta da ciascun avente diritto, tenendo conto che la spesa complessiva non può mai comunque superare l'importo di 1.000 euro per ciascun ragazzo.

A tale riguardo si ricorda che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, la **detrazione dall'imposta**

sul reddito delle persone fisiche, nella misura del **19 per cento**, è possibile solo a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale**, ovvero attraverso **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

In particolare, l'[articolo 1, comma 679](#), della **Legge di bilancio per il 2020**, prevede quanto segue:

“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta linda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell'[articolo 15 del Tuir](#), tra i quali rientra anche la detrazione in commento, all’obbligo di **pagamento con mezzi tracciabili**, quali:

- **versamento bancario o postale;**
- **altri sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, il contribuente deve effettuare i pagamenti degli oneri e delle spese mediante **versamenti bancari o postali**, con **ricevute bancomat, bollettini postali, MAV o pagamenti con PagoPA**.

Al fine dell’indicazione all’interno dei modelli dichiarativi delle spese per i conservatori, occorre rilevare che:

- in riferimento al **modello 730/2022**, l’importo deve essere indicato, per ciascun ragazzo, all’interno dei righi da “**E8**” a “**E10**”, **del quadro “E”**, riportando il codice “45”;
- in riferimento al **modello Redditi PF 2022**, l’importo deve essere indicato, per ciascun ragazzo, all’interno dei righi da “**RP8**” a “**RP13**”, **del quadro “RP”**, riportando il codice “45”.